

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 25 luglio 2005, n. 47

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Art. 1 - Introduzione dell'articolo 6 bis alla l.r. 20/2002

Art. 2 - Modifiche all'articolo 7 della l.r. 20/2002

Art. 3 - Modifiche all'articolo 8 della l.r. 20/2002

Art. 4 - Modifiche all'articolo 28 della l.r. 3/1994

Art. 5 - Modifiche all'articolo 32 della l.r. 3/1994

Art. 6 - Norma transitoria

Art. 7 - Entrata in vigore

Art. 1

Introduzione dell'articolo 6 bis alla l.r. 20/2002

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio'") è inserito il seguente:

"Art. 6 bis

Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi

1. Per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi, le province rilasciano ai cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994, un apposito tesserino in cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati.

2. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 28, comma 3, lettera d)

della l.r. 3/1994, durante il prelievo selettivo utilizzano il tesserino di cui al comma 1 e non devono segnare la giornata di caccia sul tesserino venatorio di cui all'articolo 6."

Art. 2

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 20/2002

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 20/2002 è inserito il seguente:

"6 bis. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994, possono effettuare il prelievo selettivo durante tutto il periodo consentito per cinque giorni alla settimana con l'esclusione dei giorni di silenzio venatorio."

Art. 3

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 20/2002

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:

"3. Nelle aziende agriturismo-venatorie è ulteriormente consentito, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle province, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepre in aree recintate, fino al 31 gennaio. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate, è consentito dal 1 agosto al 15 marzo e anche in caso di terreno coperto da neve."

Art. 4

Modifiche all'articolo 28 della l.r. 3/1994

1. Il comma 3 ter dell'articolo 28 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") è sostituito dal seguente:

"3 ter. In deroga alla forma di caccia in via esclusiva di cui al comma 3, lettera b) è consentito lo svolgimento di dieci giornate annue di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo negli ambiti territoriali di caccia (ATC) toscani a partire dal 1 ottobre. E' consentito altresì, svolgere la caccia anticipata alla selvaggina migratoria prevista dall'articolo 30, comma 6, da appostamento temporaneo nel solo ATC di residenza venatoria."

Art. 5

Modifiche all'articolo 32 della l.r. 3/1994

1. La lettera aa) del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente:

"aa) cacciare la selvaggina migratoria per una distan-

za pari a mille metri dai valichi montani interessati da rotte di migrazione individuati dalla Regione;”.

Art. 6

Norma transitoria

1. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 28, comma 4 della l.r. 3/1994, i cacciatori che esercitano la caccia in via esclusiva ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 possono chiedere di modificare la forma di caccia in via esclusiva nelle forme di cui all'articolo 28, comma 3, lettere c) o d).

2. Negli stessi termini di cui al comma 1, i cacciatori che esercitano la caccia in via esclusiva ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994 possono chiedere di modificare la forma di caccia in via esclusiva nella forma di cui all'articolo 28, comma 3, lettera d).

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 25 luglio 2005

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 19.07.2005.

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), pubblicata sul Bollettino ufficiale 13 gennaio 1994, n. 4 bis, coordinato con:

- legge regionale 4 agosto 1997, n. 58 (Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di attività venatoria), pubblicata sul Bollettino ufficiale 14 agosto 1997, n. 31;

- legge regionale 12 febbraio 1999, n. 7 (Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Modifiche ed integrazioni), pubblicata sul Bollettino ufficiale 22 febbraio 1999, n. 5;

- legge regionale 29 luglio 1999, n. 43 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali), pubblicata sul Bollettino ufficiale 6 agosto 1999, n. 25;

- legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 -Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio-"), pubblicata sul Bollettino ufficiale 19 giugno 2002, n. 13;

- legge regionale 23 febbraio 2005, n. 34 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 -Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio-"), pubblicata sul Bollettino ufficiale 4 marzo 2005, n. 18;

- legge regionale 25 luglio 2005, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 -Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio-" e alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 "Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3"), sopra riportata.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte. I riferimenti normativi del testo e delle note sono aggiornati al 13 luglio 2005.

Testo coordinato della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3. Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

INDICE

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Principi generali

TITOLO II

Ripartizioni delle competenze

Art. 3 - Attribuzioni delle competenze

Art. 4 - Funzioni regionali

Art. 5 - Funzioni provinciali

TITOLO III

Programmazione